

Organi costituzionali**Come sono cambiati gli istituti di giustizia interna****Sabino Cassese**

«Il potere e la giurisdizione del parlamento [...] è a tal punto trascendente ed assoluto da non poter essere circoscritto [...] entro alcun limite», scriveva nel 1765-70 William Blackstone in una delle opere più importanti della storia del diritto, i suoi famosi *Commentaries on the Laws of England*.

Questa concezione sovrana del Parlamento è alla base dell'autodichia o giurisdizione domestica, e cioè della potestà delle Camere (e ora anche degli altri organi costituzionali) di decidere attraverso organi interni le controversie con i propri dipendenti.

Questa potestà, ritenuta da molti un privilegio, relitto del passato, rompe i principi dello Stato di diritto, della separazione dei poteri, dell'unità della giurisdizione, ed è quindi un rompicapo per i giuristi. Con esso si è ora cimentato, con grande successo, un abile costituzionalista in questo volume, nel quale sottolinea acutamente che esistono diverse forme di autodichia; che l'istituto è cambiato nel tempo, in Italia, specialmente a causa di due sentenze della Corte costituzionale, del 2014 e del 2017; che giustamente la Corte ha limitato l'autodichia alle controversie che riguardano lo Stato e la carriera giuridica ed economica dei propri dipendenti; che tuttavia bisogna riconoscere la natura di giudici speciali agli organi di giustizia interna dei vertici costituzionali e bisognerebbe sottoporre le loro decisioni al sindacato della Corte di Cassazione.

Il libro di Castelli tratta un istituto antico con un approccio moderno anche nello stile e nella scrittura, di una lucidità e di un nitore insoliti negli scritti dei giuristi, con grande attenzione alle evoluzioni dell'ordinamento, essenziale nei ragionamenti, completo nell'informazione. È diviso in tre parti, dedicate alla storia

dell'autodichia, all'assetto attuale e alle evoluzioni prevedibili ed auspicabili. Nella prima spiega come nasce l'autodichia della Camera dei deputati e come si estende poi alla Corte costituzionale e alla presidenza della Repubblica. Nella seconda illustra l'indirizzo della Corte costituzionale, diretto a consolidare e allo stesso tempo delimitare l'istituto. Nella terza spiega che gli organi di giustizia interna debbono essere considerati giudici speciali e vanno sottoposti al controllo della Cassazione, che deve assicurare l'uniformità interpretativa delle norme.

Castelli cita all'inizio una osservazione della Corte costituzionale secondo la quale Francia, Germania, Regno Unito e Spagna hanno abbandonato l'autodichia. Si tratta di una tendenza generale alla erosione progressiva di insindacabilità, inviolabilità, fori speciali, condizioni di procedibilità, immunità, che si svolge in parallelo con la erosione della immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Ci si può chiedere, quindi, che cosa accadrà quando l'autodichia sarà sottoposta in modo organico alla giurisdizione delle due Corti europee, quella di Strasburgo e quella di Lussemburgo, che decidono sulla base dei criteri prevalenti negli Stati nazionali.

Castelli osserva con il distacco dello studioso che l'autodichia non è né buona né cattiva. Tutto dipende dall'uso che se ne fa. E allora bisogna accertare l'uso che se ne è fatto finora. Un'analisi, questa, che il lettore avrebbe voluto trovare in questo volume, per verificare se i giudici interni agli organi costituzionali si sono ispirati a criteri di *judicial activism* o a quelli opposti di *self restraint*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AUTODICHIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI. ASSETTI, REVISIONI, EVOLUZIONI

Luca Castelli

Giappichelli, Torino, pagg. 252, € 34

